



COMUNE DI FIEROZZO GAMOA' VA VLAROTZ

Provincia di Trento
Codice Fiscale 80005230224
Frazione S. Felice Maso Ronca n. 1
38050 - FIEROZZO/VLAROTZ (TN)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO "ALLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI".

L'anno **duemilaQUATTORDICI (2014)**, addì **QUATTORDICI (14)** mese di **APRILE** alle ore **20.00**, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, presso la sede municipale, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

- 1) MOLTRER LUCA – Sindaco
- 2) MOLTRER SILVANO– Vicesindaco
- 3) BORT PATRIK
- 4) FONTANARI ALESSANDRO
- 5) IOBSTRIBIZER GIOVANNI
- 6) MARCHEL ROBERTO
- 7) MOLTRER WERNER
- 8) PRIGHEL GIUSEPPE
- 9) SLOMP ANNALISA
- 10) SLOMP ELISABETH

Sono assenti i Signori:

- 1) BOLLER STEFANO
- 2) MARCHEL GRAZIELLA
- 3) PALLAORO ELENA

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Nicola Paviglianiti**.

Constatata la regolarità dell'adunanza e la presenza del numero legale, il **Sig. Moltrer Luca**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Premessa.

Con l'entrata in vigore dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 *"Misure urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato, veniva ridefinito, l'assetto del sistema fiscale comunale relativo alla gestione dei rifiuti urbani, mediante l'istituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e la contestuale soppressione, con decorrenza 1 gennaio 2013, dei previgenti prelievi sia di natura patrimoniale che di natura tributaria, compresa la Tariffa integrata ambientale introdotta con il Testo unico in materia ambientale (art. 238 – D.Lgs. 03.04.2006, n. 152).

L'art. 14, comma 29, del D.L. 201/2011 ammetteva tuttavia la possibilità per i Comuni che avessero realizzato sistemi di misurazione puntuale, di prevedere con regolamento, l'adozione, in luogo del tributo sui rifiuti, di una tariffa avente natura di corrispettivo, limitando l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, determinata ai sensi del comma 13 del citato articolo, ossia applicando una maggiorazione di Euro 0,30 per metro quadrato di superficie occupata.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 18.12.2013 è stato conseguentemente approvato il *Regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi*, optando per l'applicazione della tariffa sui rifiuti, in luogo del tributo, cui si è aggiunta la maggiorazione tributaria di Euro 0,30 al metro quadrato.

La legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704) prevede l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2014 infatti è stata istituita l'imposta unica comunale.

L'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che *"E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore"*.

Al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."*

La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Al comma 690 dell'art. 1 è ulteriormente ribadito che *"La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti"*.

Il Comune di Fierozzo da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D.Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005 e s.m.

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

visto l'art. 1, comma 668, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

considerato che da anni il servizio di gestione rifiuti si basa su un sistema di misurazione puntuale della quantità prodotta e conferita, già in applicazione del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 158/1999; ritenuto pertanto opportuno prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo TARI;

ravvisata la necessità di adottare il nuovo *Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti*, come nel testo che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; atteso che il nuovo Regolamento riprende nei contenuti quanto previsto nel precedente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 18.12.2013, che per effetto della L. 147/2013 risulta superato;

confrontati al riguardo il testo del previgente *Regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)* e del nuovo *Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti*;

considerato che il nuovo Regolamento comunale è conforme al D.P.R. 158/1999 e alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005 e s.m.;

esaminato lo schema di *Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti*, in allegato alla presente deliberazione (allegato 1) che definisce condizioni, modalità e obblighi strumentali derivanti dall'adozione della tariffa di cui all'art. 1, comma 668, del L. 27 dicembre 2013, n. 147;

atteso che la tariffa, come disciplinata nel nuovo Regolamento verrà applicata e riscossa da AMNU S.p.a., società in house nella quale il Comune di Fierozzo detiene il 0,534% del capitale, affidataria del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, come stabilito all'art. 1, comma 668 e 690 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

rilevata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, al fine di consentire alla Giunta comunale di deliberare in ordine alla determinazione della tariffa per la raccolta e smaltimento rifiuti;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera a), del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

richiamato lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 d.d. 24/05/2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 d.d. 10.03.2008.

visto il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare approvato con deliberazione consiliare n. 12 di data 13/05/1996 e ss.mm.;

vista la Legge di stabilità 2014: L. 27 dicembre 2013, n. 147;

visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta nelle modalità previste dalla legge: voti favorevoli n. 10 (DIECI), voti contrari n. 0 (ZERO) astenuti n. 0 (ZERO) su n. 10 (DIECI) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo *Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti* come da schema che, allegato alla presente deliberazione (allegato 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la tariffa, come disciplinata dal Regolamento di cui al punto 1, verrà applicata e riscossa da AMNU S:p.a., quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

3. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione, con voti favorevoli di n. 10 su n. 10 consiglieri presenti e votanti, contrari nessuno ed astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.;

4. di prendere atto che il citato Regolamento entrerà in vigore a decorrere dall'esecutività della presente deliberazione e che tale regolamento sarà ripubblicato per fini notiziali sul sito dello scrivente comune;

5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5°, del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)
- c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Moltrer Luca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Nicola Paviglianiti)

=====
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale e sul sito www.albotelematico.tn.it dal 16.04.2014 per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Nicola Paviglianiti)

=====
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Nicola Paviglianiti)

=====
Ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvate con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito di pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Nicola Paviglianiti)
=====